

REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 53 DEL 6 DICEMBRE 2016

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 7 dicembre 2016

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 11/2016 concernente modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 6 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Assirevi - Associazione Italiana Revisori Contabili](#)
- [Dott. Maurizio Ceresani](#)
- [Intesa San Paolo Vita S.p.A.](#)
- [Ordine degli Attuari](#)
- [UGF - Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Successivamente agli esiti della consultazione sul documento n. 11/2016, riguardanti le modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, verrà pubblicato il testo modificato del suddetto Regolamento ISVAP.

Documento di consultazione n. 11/2016 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO, CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	UGF			<p>1. A seguito dell'abrogazione della figura dell'attuario incaricato per l'esercizio dei rami vita e responsabilità civile veicoli e natanti, lo schema regolamentare affida il compito di redigere la relazione tecnica al bilancio sui predetti rami alla funzione attuariale. Anche per il lavoro indiretto, la verifica delle riserve tecniche nonché la redazione della relazione tecnica al bilancio è stato affidato alla funzione attuariale.</p> <p>Al riguardo, si chiede conferma che, nel rispetto e in coerenza con l'art. 30-septies del CAP, che contempla l'esternalizzazione di funzioni o di attività, sia possibile che l'impresa affidi i compiti della funzione attuariale ad un soggetto esterno, ferma restandone la responsabilità in capo all'impresa.</p> <p>2. Nella stesura del piano dei conti si fa riferimento alla definizione di Spese di gestione oltre che di Spese Dirette, Spese di Liquidazione Dirette e Indirette (Esterne e Interne) e a integrazioni a costo ultimo da ripartire sul singolo sinistro.</p> <p>Al riguardo, si segnala l'opportunità di prevedere criteri di</p>	<p>(1) L'osservazione non richiede modifiche al testo. La disposizione citata si impone per la generalità delle esternalizzazioni.</p> <p>(2) <u>Proposta non accolta</u> Non si ritiene necessario apportare modifiche per ragioni di continuità con</p>



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				classificazione delle poste da includere nel conto tecnico il più possibile omogenei con quelli previsti dalla normativa in materia di QRT S.05.01 "Premiums, claims and expenses per LoB.	la precedente normativa.
2	ANIA	Osservazioni generali		Nella Relazione di presentazione al documento in consultazione, nello specifico a pagina 3, viene fornita indicazione in merito all'entrata in vigore della disciplina regolamentare: "a partire dal bilancio di esercizio 2016 nonché dalla relazione semestrale al 30 giugno 2017". Si suggerisce di riportare tale indicazione anche all'articolo 31 "Entrata in vigore" al fine di dare chiarezza interpretativa.	<u>Proposta non accolta</u> Il Provvedimento che emenda il testo reca indicazione della sua data di entrata in vigore.
3	ANIA	Osservazioni generali		Da valutare l'opportunità di inserire nell'articolo 2 "Definizioni" un riferimento al concetto di "sufficienza delle riserve tecniche" e di "corrette tecniche attuariali"; definizioni richiamate dall'art. 102, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private e centrali in relazione al giudizio che il revisore legale deve esprimere. Il concetto di "sufficienza delle riserve tecniche" infatti non è declinato in nessun testo regolamentare o normativo.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
4	ANIA	Osservazioni generali		Si suggerisce che tutte le modifiche apportate agli schemi di bilancio siano recepite, qualora applicabili, anche dagli schemi adottati per la relazione semestrale di cui all'allegato 5 non presente nel corpo del documento in consultazione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'Allegato n. 5 non è stato incluso del testo per la consultazione perché non risultava modificato. Ad ogni buon conto, si conferma quanto suggerito.
5	ANIA	Osservazioni generali		A fronte della facoltà riservatasi dall'Istituto di affrontare con successivo intervento la richiesta di informazioni di natura prettamente statistica, si chiede all'Istituto di valutare criticamente	L'osservazione non richiede modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>tale richiesta tenendo presente l'impatto sui costi amministrativi e sulla competitività a livello europeo delle imprese, in confronto anche con i set di rendicontazione previsti dalle altre autorità di vigilanza in Europa.</p> <p>Per quanto concerne la relazione semestrale, si propone all'Istituto di prevedere nel Commento una sola parte intitolata "Informazioni sulla gestione".</p>	<p>Si terrà conto del suddetto commento nell'emanazione del Regolamento ex art. 190-<i>bis</i> del CAP.</p>
6	Ordine degli attuari		Osservazioni generali	<p>L'Ordine degli Attuari invita Codesta Spettabile Autorità a esaminare le implicazioni dell'attribuzione alla Funzione Attuariale della maggior parte delle attività sulle riserve tecniche calcolate ai fini della redazione del bilancio civilistico che caratterizzavano le figure di Attuario Incaricato Vita e Attuario Incaricato R.C.A. (attribuzione di fatto prevista dal Documento oggetto della presente Consultazione).</p> <p>Tale modifica/estensione dell'ambito delle attività della Funzione Attuariale avrà necessariamente effetti sull'organizzazione delle Compagnie interessate (Compagnie Vita e/o Compagnie che esercitano il ramo ministeriale 10 e 12) che nel frattempo hanno già definito la loro struttura, le risorse dedicate, gli incarichi esterni, i contratti con la struttura interna e con gli eventuali professionisti esterni, sulla base delle attività attribuite alla Funzione Attuariale dalla normativa primaria e che, dunque, dovranno necessariamente rivedere/adequare quanto all'attualità definito.</p>	<p>Si prende atto del commento ma si ritiene di non intervenire sul testo.</p> <p>Al riguardo, si ricorda che con lettera dell'Istituto del 28 luglio 2015, relativa alla funzione attuariale, sono stati attribuiti alla suddetta funzione compiti aggiuntivi, rispetto a quelli derivanti dalla normativa <i>Solvency II</i>. L'attribuzione del giudizio di sufficienza delle riserve tecniche si inquadra pertanto nelle modifiche avviate a partire dal 2015.</p>
7	ASSIREVI		Osservazioni generali	<p>Per esigenze di coordinamento e al fine di evitare dubbi interpretativi, le indicazioni fornite da IVASS a pag. 3 della relazione di presentazione in merito all'entrata in vigore della disciplina regolamentare ("a partire dal bilancio di esercizio 2016 nonché dalla relazione semestrale al 30 giugno 2017") dovrebbero essere recepite nel Regolamento attraverso una modifica dell'art. 31.</p>	<p><u>Proposta non accolta</u> Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 2.</p>



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
8	UGF	Relazione di presentazione	Punto 1) Direttiva accounting	Con riferimento al punto <i>“iii) limitate modifiche alla nota integrativa ed al piano dei conti con riguardo all’ammortamento degli attivi immateriali ed all’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dai costi capitalizzabili.”</i> , sarebbe opportuno specificare/chiarire che le modifiche riguardano solamente gli “Altri costi pluriennali” (B.5) e non le “Altre spese di acquisizione” (B.2) che rimangono capitalizzabili.	L’osservazione non comporta modifiche al testo. Le modifiche illustrate sommariamente nella relazione sono presentate con maggior dettaglio nel testo proposto per la consultazione
9	UGF	Relazione di presentazione	Punti 2) e 3) e Allegati al Regolamento n. 22 n. 14 (p. 45) e n.15 (p.47)	Si chiede di confermare che l’espressione <i>“Infine, è stata abrogata l’eliminazione della relazione in caso di cessazione dell’incarico dell’attuario e della relazione tecnica relativa alla semestrale.”</i> – in cui la doppia negazione sembra un refuso - è da intendersi nel senso che <i>“sono state abrogate la relazione in caso di cessazione dell’incarico dell’attuario e la relazione tecnica alla semestrale”</i> .	L’osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. Ad ogni buon conto, si precisa che si tratta di un refuso.
10	ASSIREVI	2		Tenuto conto che gli amministratori hanno l’obbligo di costituire riserve tecniche sufficienti (cfr. artt. 23-bis, 23-ter, 23-quater, Allegati 14, 15 e 16 del presente Regolamento) e che la stima delle riserve tecniche è caratterizzata da un elevato grado di complessità e da una intrinseca aleatorietà, è fondamentale che il Regolamento fornisca una definizione del concetto di “sufficienza delle riserve tecniche”, nonché di “corrette tecniche attuariali”. L’inserimento delle definizioni sopra richiamate, peraltro, è espressamente richiesto dall’art. 102 del D. Lgs. n. 209/2005 (“Codice delle Assicurazioni Private” o “CAP”), ai sensi del quale <i>“l’IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali”</i> .	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Sul punto si rinvia anche a quanto più ampiamente illustrato in commento all'art. 26.	
11	Ordine degli attuari	2	1	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità, al fine di evitare qualsiasi tipo di dubbio sull'ambito di applicazione dello Schema di Regolamento in oggetto, di inserire, all'interno dell'articolo 2 "Definizioni" la lettera jj) di seguito riportata: jj) "riserve tecniche": le riserve tecniche di cui all'articolo 90 comma 1 lettera c) del Codice.	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
12	ANIA	2	1	Alla lettera tbis) viene riportata la seguente definizione di "piani individuali pensionistici": le forme pensionistiche complementari le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; La definizione di cui sopra riporta due volte la dicitura forme pensionistiche complementari e si riferisce ai soli piani pensionistici di tipo assicurativo e non anche ai fondi pensione aperti su base individuale. Si chiede conferma che si tratti di un refuso.	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
13	Ordine degli attuari	2	1, lettera e bis)	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di effettuare la modifica di seguito evidenziata: "Codice" o "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 9 maggio 2015, n. 74. Si suggerisce di effettuare questo intervento tenuto conto del fatto che in diversi punti del Documento in consultazione è ancora usato il termine "decreto" che, però, nelle attuali Definizioni, non sarebbe più riconducibile al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 9 maggio 2015, n. 74.	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
14	ANIA	2	a...	Non sono riportate alcune definizioni, derivanti dai regg. 16, 21 e 33 quali ad esempio: ipotesi finanziarie, provvigioni di acquisizione, premio puro, gestione interna separata, contratti unit e index linked. Si chiede conferma se tali definizioni continueranno ad essere presenti nei preesistenti regolamenti sopra indicati, oggetto di	<u>Proposta accolta.</u> L'articolo è stato modificato con l'inserimento delle seguenti ed ulteriori



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				modifica, per ogni riferimento.	definizioni: - Contratti index linked; - Contratti unit linked; - Fondi pensione; - Gestione interna separata; - Ipotesi tecniche; - Ipotesi finanziarie; - Long term care o LTC; - Provvigioni di acquisizione.
15	ANIA	6	5	Andrebbe modificato se accolta la richiesta di abrogazione dei moduli 7, 27, 28 e allegato, 31,34, 35 (per motivazioni si vedano commenti Allegato 3).	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 63.
16	ANIA	6	6	Andrebbe modificato se accolta la richiesta di abrogazione del modulo 28 (per motivazioni vedi commenti Allegato 3).	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 62.
17	UGF	7	1	Si segnala un refuso: è rimasta la formulazione “informazioni di vigilanza” anziché “informazioni aggiuntive”.	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
18	ANIA	7	1	Si suggerisce di sostituire decreto con Codice. Al termine del comma, si fa riferimento alle “..... informazioni di vigilanza di cui all’articolo 6.” Si chiede conferma che il riferimento debba essere alle informazioni aggiuntive.	<u>Proposte accolte.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
19	ASSIREVI	7	1	Si richiede di sostituire “informazioni di vigilanza” con “informazioni aggiuntive”.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
20	ASSIREVI	7	2	Si richiede di eliminare il riferimento all’attuario revisore.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
21	ANIA	7	2	Poiché l’invio dei documenti cartacei verrà sostituito con la trasmissione digitale, si propone di modificare il testo del presente	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				comma evitando la richiesta di un numero di copie superiore ad uno; si propone pertanto il seguente testo: L'impresa trasmette all'IVASS, con modalità digitale, il bilancio di esercizio ed i documenti di cui all'articolo 93 del decreto, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, i bilanci e i prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2429, commi 3 e 4, del codice civile ed i rendiconti dei fondi pensione aperti con la relativa relazione della società di revisione. Tutti i documenti da trasmettere all'IVASS sono sottoscritti dal rappresentante legale dell'impresa e sono accompagnati dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'articolo 93 del Codice. E' fornita altresì la relazione di cui all'articolo 24, comma 2, sottoscritta dal responsabile della revisione contabile. Si ritiene utile definire cosa si intende per modalità digitale (PDF)?	conseguenza emendato. Si fa presente, inoltre, che le istruzioni di dettaglio saranno rese disponibili sul sito dell'Autorità.
22	ANIA	7	2	Nel comma 2 si riporta: <i>“Un esemplare delle relazioni di cui all'articolo 24, comma 2, da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile e dall'attuario revisore”</i> . Alla luce dell'abrogazione nell'articolo 2 “Definizioni” del ruolo dell'attuario revisore, si suggerisce di eliminare il riferimento anche nel presente articolo.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 17.
23	Dott. Maurizio Ceresani	7	2	In considerazione anche di quanto in commento IVASS <i>“la modalità di trasmissione all'Istituto del bilancio d'esercizio sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto”</i> con riferimento alla sottoscrizione della documentazione relativa al bilancio d'esercizio premesso che: - all'art. 7 comma 2 è richiesto che <i>“Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa”</i> ; - nella normativa primaria di riferimento (Codice civile e/o Codice delle assicurazioni private) NON risulterebbe previsto	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>che l'Organo di controllo sia chiamato a sottoscrivere gli schemi di bilancio e/o gli allegati alla nota integrativa ed in generale la documentazione strettamente inerente il bilancio di esercizio o consolidato che risulta prima redatta ed approvata dall'Organo amministrativo e successivamente sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci;</p> <ul style="list-style-type: none">- attualmente - probabilmente come "trascinamento" storico delle pagine di firma dei "primi" schemi di bilancio dell'era moderna a suo tempo introdotti dal DPR 14.12.1978 - risulta ancora presente nell'ultima pagina degli schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico di cui all'Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22/2008) e nell'ultima pagina degli Allegati alla nota integrativa (di cui all'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22/2008) la richiesta la sottoscrizione "I sindac" (che nell'attuale quadro normativo peraltro sarebbero da intendersi più generalmente quali "I componenti dell' Organo di controllo);- tale sottoscrizione risultava richiesta in un diverso quadro normativo primario anche civilistico considerato che la revisione contabile obbligatoria ("legale") era stata proprio in quegli anni appena introdotta in Italia (1975) e il controllo della regolare tenuta della contabilità era a quei tempi (e per diversi anni successivi) ancora assegnato al Collegio sindacale i cui compiti, nell'evoluzione della normativa primaria riferibile alle imprese di assicurazione, si sono in seguito significativamente modificati;- la sottoscrizione degli schemi di bilancio da parte dei rappresentanti legali della Società prevista dai vigenti schemi risulta da apporsi alla dichiarazione "<i>I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture</i>";- l'eventuale sottoscrizione "<i>I sindac</i>" che ad oggi risulta ancora graficamente prevista su tali ultime pagine degli schemi di bilancio e degli allegati alla nota integrativa, non potrebbe valere - per i diversi ruoli e funzioni degli organi societari previsti dalla normativa primaria - quale sottoscrizione della stessa dichiarazione "di conformità e verità" che è invece richiesta al/i rappresentante/i legale/i.	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Mancherebbe in ogni caso sia nella normativa primaria che in quella secondaria oltre che la richiesta della sottoscrizione anche la statuizione del significato dichiarativo e/o asseverativo della sottoscrizione di tali documenti da parte de “I sindac”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - all’Organo di controllo e quindi a “I sindac” è già richiesta sia dalla normativa primaria che secondaria la redazione di una specifica relazione annuale all’Assemblea degli azionisti; - per evidenti questioni temporali tra ricevimento del bilancio dagli amministratori e tempistica di redazione delle relazioni per garantirne la disponibilità ai soci nei tempi previsti dalla legge, il bilancio oggetto di revisione contabile e di approvazione assembleare reso disponibile ai soci è generalmente quello unicamente sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese di assicurazione e non anche dai sindaci che agiscono in tempi e termini paralleli (come tempistiche massime di emissione delle relazioni e di deposito delle stesse unitamente al progetto di bilancio presso la sede sociale) rispetto a quelli della società di revisione; - l’attività di controllo della regolare tenuta della contabilità e comunque la revisione legale del bilancio risulta essere per le imprese di assicurazione - quotate e non quotate – prevista quale obbligo in capo alla società di revisione ai sensi della normativa primaria sopra citata (oltre al TUF e al D.Lgs. n. 39/2010) oltrech� dal Regolamento in consultazione, <p>si chiede conferma che le ultime pagine degli schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) e degli allegati alla nota integrativa NON debbano essere firmate da “I sindac” (intesi quali “Componenti dell’Organo di controllo).</p> <p>In caso di conferma dell’ interpretazione sulla “NON” necessit� di tale sottoscrizione si propone, in occasione delle modifiche attualmente in corso di consultazione, di procedere all’eliminazione “grafica” della parte relativa a “I sindac” dalle suddette ultime pagine degli schemi di bilancio e degli allegati alla nota integrativa.</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
24	ANIA	7	3	Si chiede a IVASS di confermare che la trasmissione informatica sarà mantenuta e eventualmente con quale modalità. Si farà un'unica PEC con PDF e FLUSSI?	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 21.
25	ANIA	7	4	Vista la natura prettamente statistica dell'utilizzo delle anticipazioni di bilancio, indicata dall'Istituto nella relazione di presentazione al documento, e visto l'onere amministrativo in carico alle imprese anche per la produzione dei QRT nel periodo transitorio 2016- 2019, si chiede all'Istituto di valutare la possibilità di abrogare completamente le anticipazioni di bilancio o di mantenere solo quelle strettamente necessarie sulla base di una valutazione critica dell'Istituto, con informazioni complementari in termini differenziali rispetto ai QRT.	Si prende atto del commento che verrà tenuto in considerazione nell'ambito della consultazione relativa al Regolamento disciplinante i generali obblighi di segnalazione di natura statistica di cui all'art. 190-bis del CAP
26	ANIA	9	1	Si segnala che manca l'Allegato 5.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 4.
27	ASSIREVI	9	5	Il riferimento alla rappresentazione patrimoniale-finanziaria semestrale e ai criteri di valutazione non è coerente con l'impostazione proposta nel resto del Regolamento.	<u>Proposta accolta</u> Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 28.
28	UGF	Art. 9 e Allegato 6	5	La previsione del comma 5 non è ripresa nell'Allegato 6 ed è anzi espressamente barrata (cfr. Parte B criteri di valutazione). Si propone pertanto una delle seguenti opzioni alternative: a) eliminare l'informativa prevista al comma 5 citato; b) limitare l'informativa richiesta al comma 5, relativa al cambiamento di criteri di valutazione, agli effetti sul risultato economico in coerenza con il contenuto della relazione semestrale. In tal caso, integrare coerentemente l'allegato 6.	<u>Proposta accolta.</u> Il testo del Regolamento, nonché l'allegato 6, è stato emendato accogliendo l'opzione b).



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
29	ANIA	10	1 e 2	<p>Coerentemente con la richiesta avanzata in fase di consultazione del documento IVASS n. 6/2016 per l'art. 37 comma 1 (con riferimento ai modelli di informativa quantitativa trimestrale), si propone di prevedere l'approvazione da parte dell'Organo amministrativo o, in alternativa, da parte delle persone che dirigono effettivamente l'impresa, e dare la possibilità alle compagnie di decidere quale approccio applicare sulla base delle più opportune decisioni di governance, che dovrebbero essere lasciate alla decisione delle singole società.</p> <p>In generale comunque si sottolinea che, in molti casi, in particolare per le compagnie di maggiori dimensioni e complessità, è comunque prassi informare il CdA circa la situazione su base trimestrale.</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u> La disposizione non ha una portata normativa innovativa rispetto al testo precedente.</p>
30	ANIA	11		<p>Si propone l'abrogazione, coerentemente con l'abrogazione dell'art. 27.</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u> Si tratta di ambiti distinti. È stata proposta una notevole semplificazione della relazione semestrale, in considerazione del nuovo set informativo disponibile con il reporting Solvency II, con il mantenimento delle sole informazioni quali/quantitative sull'andamento economico e con l'eliminazione dell'obbligo di certificazione da parte del revisore.</p>
31	ANIA	12		<p>Si chiede all'Istituto di valutare le modalità con cui ritiene opportuno</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u></p>



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				che le imprese forniscano le informazioni previste in tale articolo, sottolineando l'importanza della semplificazione e di evitare duplicazioni di informativa. Pertanto si propone: a) o di mantenere la richiesta di tale informativa nella parte quali/quantitativa della relazione semestrale ai punti 17 e 19 Parte D dell'Allegato 6., abrogando i prospetti di informazioni aggiuntive nr. 4, 5 e 6 di cui all'Allegato 7; b) o di mantenere i prospetti nr. 4, 5 e 6 di cui all'Allegato 7, abrogando le richieste di informazioni ai punti 17 e 19 Parte D dell'Allegato 6.	Si ritiene necessaria mantenere l'attuale impianto segnaletico, basato sia sull'informativa quantitativa (prospetti) che discorsiva, che non rappresentano una duplicazione ma piuttosto informazioni complementari
32	ANIA	13	1	Poiché l'invio dei documenti cartacei verrà sostituito con la trasmissione digitale, si propone di modificare il testo del presente comma evitando la richiesta di un numero di copie superiore ad uno nel comma 2; si propone pertanto il seguente testo: <i>L'impresa trasmette all'IVASS, con modalità digitale ed entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 12, le eventuali osservazioni dell'organo di controllo, nonché la copia della delibera di approvazione dell'organo amministrativo.</i>	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato. Si fa presente, inoltre, istruzioni di dettaglio rese disponibili sul sito dell'Autorità.
33	ANIA	13	2	In funzione della definizione del comma 1, si propone di modificare il testo come segue, considerando che l'articolo 27 viene abrogato: L'impresa trasmette all'ISVAP due copie della relazione semestrale e tre copie delle informazioni di cui all'articolo 12. <i>Un esemplare della relazione semestrale e delle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 12 da trasmettere all'IVASS è sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'impresa.. Un esemplare del documento di cui all'articolo 11 e 27 da trasmettere all'IVASS è sottoscritto in originale dai componenti dell'organo di controllo</i>	Si rimanda alla risoluzione relativa ai commenti nn. 21 e 32.
34	ASSIREVI	13	2	Si richiede di eliminare il riferimento al responsabile della revisione legale essendo stato eliminato l'obbligo di revisione per la relazione semestrale.	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza modificato.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
35	ANIA	13	3	Si chiede a IVASS di confermare che la trasmissione informatica sarà mantenuta e eventualmente con quale modalità.	Si rimanda alla risoluzione relativa ai commenti n. 21 e 32.
36	ASSIREVI	17	3	<p>La previsione in commento, in base alla quale la valutazione dei terreni e dei fabbricati deve essere aggiornata “in presenza di variazioni significative nelle loro caratteristiche o nel mercato di riferimento e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni”, non appare coerente con le disposizioni contenute nell’art. 15 della bozza di regolamento di cui al Documento di Consultazione n. 3/2016 ai sensi del quale “Se la valutazione del bilancio di solvibilità si basa su una perizia o su altre informazioni precedenti alla data di riferimento del bilancio, l’impresa, su richiesta dell’IVASS, è in grado di dimostrare che sono stati operati tutti gli aggiustamenti necessari per riflettere le variazioni di valore tra la data della perizia o di altre informazioni e la data di riferimento del bilancio”.</p> <p>Si propone dunque di modificare la norma in commento come segue: “Se la valutazione dei terreni e fabbricati si basa su una valutazione precedente alla data di riferimento del bilancio, l’impresa è in grado di dimostrare che sono stati operati tutti gli aggiustamenti necessari per riflettere le variazioni di valore tra la data della valutazione e la data di riferimento del bilancio”.</p>	<p><u>Proposta non accolta</u> L’allineamento della previsione in commento alle novità recate dal <i>framework Solvency II</i> non si reputa possibile considerato che alcune delle previsioni (es. l’obbligo di valutazione almeno ogni 5 anni) derivano dalla normativa primaria settoriale (D Lgs 173/1997, art. 18)</p>
37	Ordine degli attuari	21	1, punto 3	Si chiede cortesemente a Codesta Spettabile Autorità se, con l’occasione della revisione del Regolamento in oggetto, si possano inserire maggiori specifiche sulle logiche alla base e le modalità di determinazione degli utili di mortalità citati in questo contesto	<p><u>Proposta non accolta</u> La disposizione non ha una portata normativa innovativa rispetto al testo precedente.</p>
38	ANIA	22	1	Nel comma 1, è riportato il processo per il calcolo della quota di utile da trasferire dal conto non tecnico al conto tecnico. I singoli sotto punti sono indicati con numeri, ma nel testo, per spiegare le componenti per determinare la quota di utile da trasferire, non si fa	<p><u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.</p>



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				riferimento a numeri ma a lettere. Es. il punto 1 viene poi indicato con la lettera (a). Si propone di allineare le indicazioni, riportando o solo numeri o solo lettere.	
39	ANIA	23	1	Nel comma 1, è riportato il processo per il calcolo della quota di utile da trasferire dal conto non tecnico al conto tecnico. I singoli sotto punti sono indicati con numeri, ma nel testo, per spiegare le componenti per determinare la quota di utile da trasferire, non si fa riferimento a numeri ma a lettere. Es. il punto 1 viene poi indicato con la lettera (a). Si propone di allineare le indicazioni, riportando o solo numeri o solo lettere.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 38.
40	ANIA	23-bis		Si suggerisce di specificare in maniera espressa nel titolo dell'articolo o all'interno del 1° comma che si tratta delle riserve tecniche vita determinate con riferimento ai principi contabili nazionali (<i>local gaap</i>).	<u>Proposta accolta</u> Premesso che l'ambito di applicazione del regolamento in questione riguarda il bilancio redatto a fini civilistici, la rubrica del Titolo è stata conseguentemente modificata.
41	Ordine degli attuari	23-bis	2-bis	Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.	<u>Proposta accolta</u> Il testo viene emendato al fine di prevedere che la relazione sia redatta in tempo utile per la redazione del bilancio. Sono stati modificati in modo conforme anche gli articoli 23-ter e 23-quater.
42	ASSIREVI	23-bis	2-bis	Si richiede di specificare le tempistiche di redazione e di presentazione al CdA della relazione tecnica richiesta alla funzione attuariale in tempo utile per l'approvazione del progetto di bilancio.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 41.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
43	ASSIREVI	23-bis	2-ter	Si propone di allineare il periodo di conservazione della relazione tecnica a 10 anni come previsto per gli altri documenti contabili e per la relazione tecnica prevista per la riassicurazione.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
44	ANIA	23-ter		Si suggerisce di specificare in maniera espressa nel titolo dell'articolo o all'interno del 1° comma che si tratta delle riserve tecniche danni determinate con riferimento ai principi contabili nazionali (<i>local gaap</i>).	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 40.
45	Ordine degli attuari	23-ter	2-bis	Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 41.
46	Intesa Sanpaolo Vita SpA	23-ter	2-bis	Si suggerisce l'opportunità di esplicitare anche nel comma 2-bis che la relazione tecnica redatta dalla Funzione Attuariale è riferita alle sole riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano. Questo in continuità con quanto già oggi disciplinato dal Reg. 16 del 4/3/2008 ed in piena coerenza con il comma 2 dell'articolo 23-ter e con l'intestazione della relazione stessa prevista nello schema di cui all'allegato 15-ter: "RELAZIONE ATTUARIALE SULLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI E R.C. VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI (COMPRESA LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE) DI CUI ALL'ART. 23-TER, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO N. 22 DEL 4 APRILE 2008, PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO (ANNO) DELLA SOCIETÀ (DENOMINAZIONE)"	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
47	ANIA	23-ter	2-bis	In coerenza con il dettato del comma 2 del presente articolo, in cui si specifica che la funzione attuariale debba esprimersi sulla sufficienza delle riserve tecniche relative ai soli rami relativi all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, si richiede di specificare che la relazione tecnica da predisporre a cura della funzione attuariale riguarda solo le riserve relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, in coerenza con il dettato del comma 2.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 46.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
48	ASSIREVI	23-ter	2-bis	Si richiede di specificare le tempistiche di redazione e di presentazione al CdA della relazione tecnica richiesta alla funzione attuariale in tempo utile per l'approvazione del progetto di bilancio.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 41
49	ASSIREVI	23-ter	2-ter	1) Si propone di allineare il periodo di conservazione della relazione tecnica a 10 anni come previsto per gli altri documenti contabili e per la relazione tecnica prevista per la riassicurazione. 2) Si richiede inoltre di estendere a tutti i rami di bilancio la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche a carico della funzione attuariale.	1) Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 43. 2) <u>Proposta non accolta</u> La disposizione non ha una portata normativa innovativa rispetto al testo precedente.
50	ANIA	23-quater		Si suggerisce di specificare in maniera espressa nel titolo dell'articolo o all'interno del 1° comma che si tratta delle riserve tecniche della riassicurazione determinate con riferimento ai principi contabili nazionali (<i>local gaap</i>).	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 40.
51	ANIA	23-quater		Si osserva come lo schema relativo alla compilazione della relazione tecnica sia disciplinato esclusivamente per quanto riguarda le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni relativi all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, allegati 14-ter e 15-ter, mentre tale indicazione non sia fornita per la relazione tecnica sulle riserve tecniche del lavoro indiretto. Si chiede conferma che la relazione tecnica per le riserve tecniche da lavoro indiretto debba essere redatta in forma libera.	La disposizione riprende l'art. 44, comma 1 del Reg. n. 33 del 10 marzo 2010 senza introdurre modifiche rispetto al regime previgente. Si conferma pertanto la correttezza dell'interpretazione.
52	Ordine degli attuari	23-quater	2-bis	Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 41.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
53	Ordine degli attuari	23-quater	2-bis e 2-ter	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di esplicitare la tipologia di giudizio richiesto alla Funzione Attuariale e che la stessa dovrà riportare nella relazione tecnica di cui all'oggetto essendo, per esempio, il riferimento alla "sufficienza", non presente nel testo del Documento di Consultazione mentre risulta utilizzato nel "Commento [IVASS12]:"	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza modificato.
54	Ordine degli attuari	23-quater	2-ter	Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 41.
55	Ordine degli attuari	23-quater	2-ter	Si chiede conferma a Codesta Spettabile Autorità che la relazione tecnica di cui si parla nel comma oggetto di questa richiesta di chiarimento debba essere redatta annualmente a chiusura dell'esercizio in linea con le relazioni sulle riserve tecniche del lavoro diretto vita e R.C.A. e che, dunque, non è richiesta in sede di chiusura della Relazione Semestrale.	<u>Proposta accolta</u> Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 41.
56	ANIA	23-quater	2-ter	Nell'articolo è previsto che la relazione tecnica sulle riserve del lavoro indiretto sia sottoposta all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Il dettame non appare in linea con quanto presente negli art. 23-bis e 23-ter in cui, per le riserve tecniche da lavoro diretto dei rami vita e danni, non è previsto che le relazioni tecniche siano sottoposte all'organo amministrativo e all'organo di vigilanza. Si propone di allineare i contenuti dell'art. 23-quater con quelli degli art. 23-bis e 23-ter eliminando la richiesta di sottoporre la relazione tecnica ai suddetti organi.	<u>Proposta non accolta</u> Il testo è stato comunque emendato, allineando le disposizioni degli artt. 23-bis e 23-ter a quanto previsto dall'art. 23-quater.
57	ANIA	23-quater	2, punto 2-bis	Nel caso in cui l'impresa eserciti contemporaneamente lavoro diretto e indiretto si chiede all'Autorità di Vigilanza di chiarire se sia opportuno specificare la convenienza di predisporre da parte della funzione attuariale relazioni separate per le riserve da lavoro diretto e indiretto o se sia sufficiente la predisposizione di un'unica relazione per entrambe.	<u>Proposta non accolta</u> L'articolo non ha una portata innovativa rispetto all'impianto regolamentare precedente, per cui si mantengono inalterate



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					le modalità sino ad ora assolve dalle imprese.
58	ANIA	23-quinquies	2	Si suggerisce di inserire nel testo il riferimento al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016.	Proposta accolta Il testo viene di conseguenza emendato.
59	ANIA	23-septies		<p>In coerenza con l'art 16 comma 16bis del Dlgs 173/97 si richiede di integrare il testo del regolamento con le disposizioni in materia di valutazione degli strumenti finanziari derivati, attualmente previste dall'ex art. 34 del Reg. 36/2011 abrogato con l'art. 32 comma 1a) del Regolamento 24/2016.</p> <p>Testo proposto: Art. 23 . <i>septies</i> (Criteri di valutazione degli Strumenti finanziari derivati)</p> <p>1. L'utilizzo di strumenti finanziari è coerente con le linee generali stabilite dall'impresa nell'ambito delle politiche di investimento, di cui all'art. 5 comma 1 lett dd) del Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016.</p> <p>2. I criteri di valutazione si differenziano in funzione della finalità con cui viene posta in essere l'operazione finanziaria.</p> <p>3. Gli strumenti finanziari derivati finalizzati alla riduzione del rischio sono valutati secondo il principio di coerenza valutativa. In particolare, vengono imputate a conto economico le minusvalenze o le plusvalenze da valutazione coerentemente con le corrispondenti plusvalenze o minusvalenze connesse al sottostante dello strumento finanziario derivato.</p> <p>4. Le operazioni in strumenti finanziari derivati finalizzate ad una efficace gestione del portafoglio sono valutati al minore valore tra il loro costo e valore di mercato.</p> <p>5. Il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati è determinato in accordo con quanto previsto dall'art. 35-Quater del Codice.</p>	Proposta parzialmente accolta. E' stato introdotto nel testo l'art. 23-septies che riprende le disposizioni dell'abrogato art. 34 del Regolamento 36/2011.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
60	ANIA	24		<p>Il titolo del presente articolo è: "Relazione della società di revisione sul bilancio".</p> <p>Il titolo dell'art. 9 del Regolamento 7 è: "Relazione del revisore legale o della società di revisione".</p> <p>Si suggerisce un allineamento tra i due regolamenti nella formulazione dei titoli dei due articoli per garantire maggiore uniformità.</p>	<p><u>Proposta accolta</u></p> <p>Il testo viene di conseguenza emendato.</p>
61	ASSIREVI	26	1 e 2	<p>Ai sensi dell'art. 102, comma 2, Codice Assicurazioni Private, IVASS definisce con regolamento, tra l'altro, "le modalità e i termini di espressione del giudizio" di sufficienza che il revisore è chiamato ad esprimere sulle riserve tecniche.</p> <p>Con riferimento alle "modalità" di espressione del giudizio di sufficienza del revisore, si ritiene che IVASS, nell'ambito del presente Regolamento, o, quantomeno, in un chiarimento applicativo, debba fornire indicazioni con riferimento (i) alle attività che il revisore è chiamato a svolgere per acquisire appropriati elementi probativi sulla sufficienza delle riserve tecniche e (ii) alla forma di reporting che il revisore dovrà utilizzare per l'espressione del giudizio in questione.</p> <p>Con riguardo al primo punto, una ipotesi di elenco di procedure che IVASS potrebbe ritenere appropriato indicare nelle circostanze è rappresentato da quanto segue:</p> <p>Sulla base delle risultanze dell'analisi svolta sui portafogli assicurativi presi a riferimento e sui relativi dati di base, il revisore, eventualmente con l'ausilio di un esperto in scienze attuariali, svolge le seguenti attività:</p> <p>a) svolgimento di analisi comparative delle riserve tecniche attraverso il ricalcolo di opportuni indici osservati in serie storica e la loro correlazione con altri indici significativi di bilancio.</p>	<p>Si ritiene che le attività proposte siano idonee a consentire la formulazione del giudizio di sufficienza sulle riserve tecniche.</p>



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>b) verifica, anche attraverso lo svolgimento di valutazioni statistico-attuariali, del rispetto dei seguenti principi, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:</p> <ul style="list-style-type: none">i. impiego di adeguate basi tecniche;ii. impiego di ipotesi evolutive prudenziali;iii. impiego di adeguate metodologie di calcolo; <p>coerentemente con le indicazioni di cui agli Allegati 14, 15 e 16 del presente Regolamento.</p> <p>c) discussione con l'esperto al fine di valutare l'adeguatezza del suo lavoro e quindi, comprendere la pertinenza e ragionevolezza delle verifiche da lui svolte e delle sue conclusioni anche in merito, nelle specifiche circostanze, all'applicazione di metodi ed assunzioni significativi avuto riguardo alle corrette tecniche attuariali definite dal presente Regolamento.</p> <p>d) raccordo dei risultati ottenuti sui singoli rami con il giudizio finale espresso sulle riserve tecniche nel loro complesso, anche mediante l'indicazione di eventuali compensazioni considerate.</p> <p>Il giudizio del revisore legale o della società di revisione sarà espresso sulle riserve tecniche complessive tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio dell'impresa, distintamente per i rami vita e danni.</p> <p>Si propone pertanto di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 26 in coerenza con le indicazioni sopra riportate.</p> <p>Con riferimento invece alle modalità di reporting da utilizzare per l'espressione del giudizio di sufficienza, si rinvia al commento sub Allegato 13.</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u> Non si ritiene necessario modificare il testo regolamentare,</p>



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
62	ASSIREVI	26	3	Per evitare che le compagnie siano gravate da costi non strettamente necessari, si propone di abrogare il comma 3. In effetti, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento, la documentazione riguardante le attività poste in essere per il rilascio del giudizio di sufficienza e le relative risultanze devono essere conservate dal revisore per dieci anni e, pertanto, in tale periodo rimangono a disposizione anche dell'Autorità di Vigilanza.	<u>Proposta non accolta</u> Non si ritiene di modificare il testo vigente.
63	ANIA	28		Andrebbero inseriti gli articoli dei Regg. ISVAP 16,21 e 33 che vengono ripresi e modificati in questo documento.	Il suggerimento non richiede modifiche al testo. Peraltro, sia nell'indice che nel testo del documento di consultazione è specificato quali disposizioni sono state riprese dai citati Regolamenti, che saranno abrogati completamente al termine dell'intervento di aggiornamento regolamentare che li riguarda.
64	ANIA	29	2	Andrebbe modificato qualora accolta la richiesta di abrogazione del modulo 31 (commenti ad Allegato 3).	Si rimanda alla risoluzione del commento n. 78.
65	ANIA	31	2	Si propone di sostituire il testo come segue, coerentemente a quanto indicato da IVASS nella relazione di presentazione al documento: Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio dell'esercizio 2016 nonché dalla relazione semestrale al 30	<u>Proposta non accolta</u> Il Provvedimento che emenda il testo reca indicazione della sua data di entrata in vigore



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				giugno 2017.	(cfr. risoluzione al commento n. 2).
66	ANIA	Principi Generali	Sezione 4	Nella sezione "Contratti con specifica provvista di attivi" al comma 4 si fa ancora riferimento al TMG. Si suggerisce di sostituire il TMG con TAR come previsto all'articolo 2 "Definizioni".	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
67	ANIA	Allegato 2	Sezione 6	Si segnala che nella voce F.I, per prassi delle imprese, viene iscritto anche <i>il valore delle opere d'arte</i> (quadri storici, arazzi, busti, etc), il quale rimane solitamente costante nel tempo. A fronte della modifica introdotta dalla Direttiva Accounting nel testo del D.Lgs 173/1997, con l'abrogazione del comma 15 dell'art. 16, si richiede di prevedere una voce specifica nell'ambito della macrovoce F "Altri elementi dell'attivo" dove gli attivi possano continuare a essere iscritti ad un valore costante, con eventuale dettaglio in nota se di importo significativo.	<u>Proposta non accolta</u> La proposta non può essere accolta poiché, come correttamente commentato, la direttiva <i>accounting</i> ha eliminato la possibilità di valutare i beni in questione al valore costante e conseguentemente è stato modificato il D.Lgs. 173/1997. Inoltre, non si ritiene opportuno creare una nuova voce per ragioni di continuità con il previgente schema di bilancio.
68	ANIA	Allegato 2	Sezione 17 punto 17.1 – 17.5 ; Allegato 17	La Direttiva Accounting, con le modifiche introdotte all'art. 2 e con l'abrogazione dell'art. 14 del D.Lgs. 173/1997, ha voluto eliminare i conti d'ordine in calce al prospetto di stato patrimoniale onde evitare duplicazioni rispetto al contenuto informativo dello prospetto stesso, ampliando invece l'informativa in nota integrativa e richiedendo esplicitamente l'indicazione dell'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie e passività potenziali che non figurano in stato	<u>Proposta non accolta</u> Si ritiene di mantenere l'allegato 17. L'informativa fornita dalla sezione 17 della nota integrativa si intende integrata (e non



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>patrimoniale.</p> <p>Nell'ottica della semplificazione, si ritiene che il mantenimento dell'allegato 17 nella sua versione esistente non è di significativa utilità, in particolare con riguardo all'informativa di cui al punto 17.4 dell'Allegato 2 – distinzione, per categoria di ente depositario, dei titoli depositati presso terzi con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo.</p> <p>Tale informativa non fornisce informazioni significative, e si propone pertanto di abrogarla.</p> <p>Inoltre non si ritiene rilevante l'informativa complessiva di cui all'allegato 17, a fronte dei dettagli richiesti dalla sezione 17 dell'Allegato 2.</p> <p>Si propone pertanto di abrogare l'allegato 17, a fronte dell'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale, in quanto sostituita dall'informativa qualitativa/quantitativa richiesta alla sezione 17 dell'allegato 2.</p>	sostituita) dal contenuto informativo fornito dall'allegato 17.
69	ANIA	Allegato 2	Sezione 17 punto 17.7	<p>1) Le passività potenziali sono definite, ai fini local GAAP, nell'ambito dell'OIC 31, mentre nell'ambito dei principi contabili internazionali dallo IAS 37.</p> <p>Il principio contabile nazionale, applicabile ai bilanci delle imprese di assicurazione italiane, fa rientrare la rilevazione delle passività potenziali tra i fondi rischi; l'OIC 31 al punto 7 cita <i>“I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.”</i>, e ancora ai punti 9 e 10 <i>“Per potenzialità si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).”</i>, <i>“Le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma</i></p>	<p>1) L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>L'informativa richiesta al punto 17.7 della nota integrativa fa riferimento al novellato art. 2427 (punto 9) del Codice Civile, che - accogliendo le modifiche apportate dalla direttiva <i>Accounting</i> – richiede di fornire informazioni sulle “passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale”. Alla luce di quanto sopra, si</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.”</i></p> <p>Inoltre, al punto 21 l'OIC 31 prevede <i>“Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo non può iscriversi per:.....d. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;</i></p> <p><i>e. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote”</i></p> <p>Si chiede quindi conferma all'Istituto che l'informativa richiesta al punto 17.7 faccia esclusivo riferimento a quanto previsto dall'OIC 31 al punto 21, in quanto eventuali altre passività potenziali troverebbero già la loro rilevazione come accantonamenti ai fondi rischi.</p> <p>2) Si evidenzia inoltre che, sempre in applicazione dell'OIC 31, l'informativa sugli oneri derivanti dal trattamento di quiescenza è inclusa nell'informativa di cui alla Sezione 12, punto 12.1 e Allegato 15 della nota integrativa, in quanto rappresenta un accantonamento al fondo rischi e oneri. Si propone pertanto di abrogare la richiesta di tale informativa al punto 17.7.</p>	<p>ritiene corretta l'interpretazione fornita.</p> <p>2) <u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.</p>
70	ANIA	Allegato 2	Sezione 17	<p>La Direttiva accounting modifica il comma 3 art. 23 D.lgs 173/1997 prevedendo l'informativa in nota integrativa dell'importo dei depositi presso imprese cedenti, costituiti da titoli che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione.</p> <p>Si propone di ampliare la sezione 17 per includere anche tale informativa in un punto specifico. Ad oggi l'informativa non è prevista nel testo del documento.</p>	<p><u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.</p>
71	ASSIREVI	Allegato 2 Parte A	17.1	<p>Eliminare il riferimento al Regolamento n. 19.</p>	<p><u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.</p>



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
72	ANIA	Allegato 2 - Nota Integrativa	Parte C - Altre Informazioni	Si suggerisce di sostituire il termine Decreto con il termine Codice , coerentemente con le definizioni di cui all'art. 2.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
73	ANIA	Allegato 2 - Nota Integrativa Parte C – Altre Informazioni	2	<p>Il testo del documento in consultazione riporta le seguenti informazioni da riportare in Nota integrativa al Bilancio delle Compagnie Assicuratrici:</p> <p><i>“Indicazione dell'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità, di cui all'articolo 45-bis del decreto, e del requisito patrimoniale minimo, di cui all'articolo 47-bis del decreto, nonché l'importo, classificato per livelli, dei fondi propri ammissibili a copertura dei suddetti requisiti”.</i></p> <p>Tenuto conto che:</p> <ul style="list-style-type: none">- le informazioni da inviare a Codesto Spettabile Istituto previste dalla normativa Solvency II con un criterio di calcolo puntuale e non semplificato, riferite al 31 dicembre, dovranno essere trasmesse, a regime, entro 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio;- che l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio si concretizza da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso del mese di febbraio/marzo <p>si chiede a Codesto Spettabile Istituto di tener conto della non compatibilità delle tempistiche di cui sopra, valutando la possibilità di eliminare dal corredo informativo della Nota Integrativa al bilancio i riferimenti ai requisiti patrimoniali di Solvibilità.</p>	<u>Proposta parzialmente accolta</u> Non si ritiene di eliminare in generale l'informativa richiesta (SCR/MCR e sulla loro copertura), in quanto ritenuta necessaria al fine di consentire una corretta informativa, anche ai fini della valutazione del presupposto della continuità aziendale. E' stato introdotto il comma 7 dell'articolo 4 ed è stato di conseguenza emendato l'allegato 2 (Parte C). Inoltre, il Provvedimento che emenda il testo reca disposizioni transitorie relative agli esercizi 2016-2018.
74	ASSIREVI	Allegato 2 Parte C	2	In considerazione dell'importanza che il solvency ratio ha anche ai fini della predisposizione del bilancio e della revisione legale, si suggerisce di prevedere per l'approvazione della SFCR tempistiche allineate a quelle normativamente fissate per l'approvazione del	<u>Proposta non accolta</u> Si concorda sull'utilità, ai fini dell'apprezzamento del



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				bilancio. Sul punto, si rinvia anche ai commenti formulati da Assirevi nel documento in data 9 giugno 2016 riguardante il Documento in consultazione Ivass n° 6/2016.	presupposto della continuità aziendale, dell'informativa sul rispetto dei requisiti patrimoniali. Tuttavia, si fa presente che le tempistiche per l'approvazione del cd. SFCR sono previste direttamente dalla normativa comunitaria (cfr. art. 300 del Regolamento delegato 2015/35). Inoltre, il Provvedimento che emenda il testo reca disposizioni transitorie relative agli esercizi 2016-2018. Cfr. anche risoluzione al commento n. 73.
75	Intesa Sanpaolo Vita SpA	Allegato 2 Nota Integrativa	Parte C – Altre Informazioni Punto 2	Il testo del documento in consultazione riporta le seguenti informazioni da riportare in Nota integrativa al Bilancio delle Compagnie Assicurative: 1. Indicazione dell'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità, di cui all'articolo 45-bis del decreto, e del requisito patrimoniale minimo, di cui all'articolo 47-bis del decreto, nonché l'importo, classificato per livelli, dei fondi propri ammissibili a copertura dei suddetti requisiti.	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 73.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Tenuto conto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> le informazioni da inviare a Codesto Spettabile Istituto previste dalla normativa Solvency II con un criterio di calcolo puntuale e non semplificato, riferite al 31 dicembre, dovranno essere trasmesse, a regime, entro 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio; che l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio si concretizza da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso del mese di febbraio <p>si chiede a Codesto Spettabile Istituto di tener conto della non compatibilità delle tempistiche di cui sopra, valutando la possibilità di eliminare dal corredo informativo della Nota Integrativa al bilancio i riferimenti ai requisiti patrimoniali di Solvibilità.</p>	
76	UGF	Allegato 2 (nota integrativa)	17.5	Al punto 17.5, si propone di allineare la definizione delle imprese del gruppo con quanto previsto dalla Direttiva 2013/34 (vale a dire: "controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime").	L'osservazione non richiede modifiche al testo, in quanto le due definizioni sono già allineate.
77	ASSIREVI	Allegato 3		Si richiede di chiarire se le relazioni della funzione attuariale debbano essere inviate a IVASS unitamente alle informazioni aggiuntive di vigilanza oppure mantenuti a disposizione in azienda come da art. 22-bis e 22-ter del Regolamento.	<u>Proposta accolta</u> Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 41.
78	ANIA	Allegato 3	Elenco moduli informazioni aggiuntive	Si chiede l'abrogazione delle seguenti informazioni aggiuntive, in ottica di semplificazione e razionalizzazione dell'informativa a carico delle imprese, con le seguenti motivazioni: - modulo 7 e modulo 9 – dettaglio dei crediti verso assicurati per premi / dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione (voci E.I.2,3,4; E.II)– <i>le informazioni sull'anzianità dei crediti sembrano di utilità limitata e obsolete, in virtù di un assorbimento di capitale al 90% per i crediti scaduti da oltre 90 giorni nell'ambito della normativa Solvency II;</i>	<u>Proposta parzialmente accolta.</u> Si ritiene necessario mantenere l'attuale modulistica ad eccezione del Modulo 10, che viene abrogato in considerazione delle osservazioni formulate.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>- moduli 10 e 11 dettaglio delle riserve tecniche vita e danni – modulo 31 - Assicurazioni danni – Portafoglio del lavoro diretto italiano – analisi della riserva premi per ramo –; <i>tali moduli forniscono un dettaglio delle riserve tecniche calcolate ai soli fini di bilancio e in gran parte già presenti nell’informativa prevista alla Sezione 10 dell’Allegato 2; inoltre i dettagli ai moduli 10 e 11, sulle composizione delle riserve tecniche, saranno inclusi nelle relazioni tecniche al bilancio redatte e sottoscritte dal responsabile della funzione attuariale, come previsto negli allegati 14, 15 e 16 del presente documento, nonché all’art. 23-ter comma 2bis); in generale, si segnala una problematica di fondo riguardante la non coincidenza fra le Line of Business (LoB) Solvency II e Rami Ministeriali.</i></p> <p>Mantenere la distinzione fra LoB e Rami Ministeriali, e i relativi requisiti di disclosure connessi con questi ultimi, sarebbe molto oneroso e complesso.</p> <p>- modulo 28 e Allegato 1– Assicurazioni danni – Portafoglio del lavoro diretto italiano – Sviluppo sinistri e sinistri tardivi – modulo 29 e allegato 1 - Assicurazioni danni – Portafoglio del lavoro diretto italiano – Sviluppo sinistri e sinistri tardivi del ramo 13; <i>l’informativa di vigilanza sui sinistri pagati è prevista, a livello annuale, dai QRT S.19.01 e S.20.01 secondo le disposizioni Solvency2; pur nella consapevolezza che le basi normative di riferimento rispetto all’allegato 28 sono diverse (es: riferimento alle LOB e non ai rami ministeriali previsti all’articolo 2 del Codice), si chiede l’abrogazione di tale informativa di vigilanza aggiuntiva, tra l’altro estremamente onerosa nella sua gestione amministrativa;</i></p> <p>– moduli 34, 35 - Assicurazioni vita – Portafoglio polizze dei rami I e V – contratti individuali e collettivi – <i>le informazioni di vigilanza richieste sembrano presenti nei QRT S.14, S.15, S.16 e S.30;</i></p> <p>- modulo 41 – confronto tra le basi tecniche impiegate e i risultati dell’esperienza diretta - – <i>le informazioni di vigilanza richieste sembrano presenti nei QRT S.14, S.15 e S.16.</i></p>	
79	ANIA	Allegato 3	Allegato 1	Viene richiesta, quale informazione aggiuntiva, la specifica delle	



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
			modulo 17	spese corrisposte al legale di controparte e di giudizio, sugli importi pagati a titolo di risarcimento, sia per i sinistri dell'esercizio che per quelli di esercizi precedenti. Tale informazione ad oggi non è presente sul modulo e richiede alle imprese, dal punto di vista operativo, di implementare una nuova estrazione dati dai sistemi tecnici. Si richiede pertanto all'Istituto di valutare criticamente la necessità di tale informazione.	<u>Proposta accolta.</u>
80	ANIA	Allegato 6	Parte A	1) La semplificazione introdotta nell'informativa semestrale comporta il mantenimento delle sole informazioni quali/quantitative sull'andamento economico, in considerazione del set informativo disponibile con il reporting Solvency II. Si richiede pertanto l'abrogazione del seguente punto: g) <i>per la parte inerente le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti</i> , già oggetto di specifica delibera della Compagnia ai sensi dell'art. 8 del Regolamento IVASS 24/2016 trasmessa all'IVASS secondo le disposizioni dell'art. 9 del medesimo regolamento. 2) Si propone inoltre di introdurre un richiamo all'art. 9 comma 5 sui criteri di valutazione, riportando in un nuovo punto l'attuale parte B dell'allegato 6. 3) Si propone inoltre di togliere la suddivisione dell'informativa semestrale in Parte A, B, D, E e di ridenominare una parte unica "Informazioni sulla gestione".	1) <u>Proposta parzialmente accolta</u> E' stato eliminato dalla lettera g) il riferimento alla politica degli investimenti, mantenendo il solo richiamo alla redditività conseguita. 2) <u>Proposta parzialmente accolta</u> Si rimanda alla risoluzione di cui al comm. n. 28. 3) <u>Proposta accolta.</u> L'allegato 6 è stato di conseguenza modificato.
81	ANIA	Allegato 6	Parte D	Si propone l'abrogazione della Parte D e lo spostamento di alcuni punti nella Parte A: punto 17: si propone l'abrogazione, se viene mantenuto il prospetto	<u>Proposta accolta</u> Si rimanda alla risoluzione relativa al

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>4 dell'Allegato 7; punto 18 - si propone lo spostamento nella Parte A; punto 19: si propone l'abrogazione, se vengono mantenuti i prospetti 5 e 6 dell'Allegato 7; punto 20: si propone l'abrogazione e/o lo spostamento nella Parte A, in quanto sostanzialmente corrispondente al punto g) della Parte A; punto 21: si propone lo spostamento nella Parte A; punto 22: si propone lo spostamento nella Parte A; punto 23: si propone lo spostamento nella Parte A, in quanto sostanzialmente corrispondente al punto g) di tale Parte. Sostanzialmente si richiede all'Istituto di raggruppare in una Parte unica tutte le informazioni sulla gestione semestrale, focalizzandola sull'andamento economico.</p>	commento n. 80.
82	ANIA	Allegato 6	Parte E	Si propone di portare le informazioni di cui ai punti 26 e 27 nella Parte A, a corredo delle informazioni sulla gestione.	<u>Proposta accolta</u> Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 80.
83	ANIA	Allegato 7		<p>Le uniche informazioni di vigilanza non presenti, seppur con dettagli diversi, nei QRTs sono quelle di cui al prospetto 5A; le informazioni aggiuntive di vigilanza richieste invece nei prospetti 4, 5 e 6 sono contenute, con logiche Solvency II (per LOB e non per ramo, per componenti riserve S2 e non per tipologia riserve local), nei QRTs S.05.01, S.17 e S.12. Si chiede pertanto all'Istituto di mantenere il prospetto 5A e di valutare, considerando l'onere amministrativo in carico alle imprese, la possibilità di abrogare i prospetti 4, 5 e 6, mantenendo le informazioni richieste nelle "Informazioni sulla gestione" di cui all'Allegato 6.</p>	<u>Proposta non accolta</u> I prospetti indicati contengono informazioni di natura economica.
84	ANIA	Allegato 9	Attivo voce F	<p>La Direttiva Accounting ha abrogato il comma 15 dell'art. 16 D.Lgs 173/97 ed ha eliminato la possibilità di valutare a valore costante le immobilizzazioni materiali iscritte voce F.I dell'attivo "Attivi materiali e scorte". Si segnala che, in tale voce, viene iscritto anche <i>il valore delle opere</i></p>	Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 67.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>d'arte</i> (quadri storici, arazzi, busti, etc) che rimane costante nel tempo; si richiede pertanto di prevedere una voce specifica nell'ambito della macrovoce F "Altri elementi dell'attivo" dove gli attivi possano continuare a essere iscritti ad un valore costante.	
85	UGF	Allegato 9 I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI	I.4.a Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione -Importi pagati	IMPORTO SPESE DIRETTE - Sarebbe utile prevedere criteri di classificazione coerenti con le definizioni di "Claims Incurred" previste per i QRT S2: in particolare, le spese dirette devono essere incluse nella definizione di Sinistri Incurred - che dovrebbe escludere tutte le spese - oppure devono essere considerate assieme alle spese? Analogamente i sinistri aperti per sole spese dirette (Art. 23 comma 2) devono essere considerati aperti anche per i QRT S2 ?	<u>Proposta non accolta.</u> Le logiche sottostanti all'allegato sono diverse dal reporting SII.
86	UGF	Allegato 9 I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI	I.7 Spese di gestione	SPESE DI GESTIONE – Si segnala l'opportunità di prevedere criteri di classificazione omogenei tra le voci del piano dei conti e quelle previste dal QRT S2 (S.05.01), superando la disomogeneità attualmente esistente tra le singole componenti "Provvigioni di acquisizione, Incasso, Altre spese di Acquisizione e Altre spese di Amministrazione" come definite nel piano dei conti rispetto alle voci del QRT Expenses Incurred, Administrative Expenses, Investment Management Expenses, Claims Management Expenses, Acquisition Expenses, Overhead Expenses).	<u>Proposta non accolta.</u> Le logiche sottostanti all'allegato sono diverse dal reporting SII.
87	ANIA	Allegato 9	Conto Economico I.3 e I.8	Si propone di integrare, con riferimento al saldo contabile delle compensazioni CARD, il testo come segue: "..., secondo i criteri di calcolo di cui al Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016,"	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
88	ASSIREVI	Allegato 13		Le modalità di reporting per l'espressione del giudizio di sufficienza sulle riserve tecniche devono essere in linea con il framework di riferimento del revisore. In particolare, considerato che, ai sensi dell'art. 102 CAP, il giudizio di sufficienza deve essere contenuto nella relazione di revisione sul bilancio della compagnia di assicurazione, lo standard professionale applicabile è rappresentato dal Principio di Revisione ISA Italia 700.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si fa presente che il giudizio di sufficienza costituisce un incarico separato rispetto al



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>In conformità a quanto previsto dall'ISA Italia 700, qualora il revisore nella relazione sul bilancio assolve ad altri obblighi di reportistica, "tali ulteriori obblighi devono essere assolti in una sezione separata della relazione di revisione, che deve riportare il sottotitolo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari" o altro titolo, come appropriato in base ai contenuti della sezione stessa" (cfr. par. 38).</p> <p>Per quanto concerne il contenuto del giudizio di sufficienza, coerentemente con la ricostruzione effettuata in commento all'art. 26, si suggerisce di articolare detto giudizio come segue Giudizio positivo: "È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento IVASS n. 22/2008 e delle relative modalità applicative [Specificare l'articolo del Regolamento o il chiarimento applicativo], le riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX della ABC Assicurazioni S.p.A. sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento IVASS n. 22/2008". Giudizio negativo: "È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. [Specificare gli elementi alla base del giudizio negativo]. Sulla base delle procedure svolte, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento IVASS n. 22/2008 e delle relative modalità applicative [Specificare l'articolo del Regolamento o il chiarimento applicativo], le riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX della ABC Assicurazioni S.p.A. non sono sufficienti, in conformità alle vigenti disposizioni di</p>	<p>giudizio di revisione (Cfr. nuovo "Considerato" introdotto nella Sezione VISTI)..</p> <p><u>Proposta accolta.</u> Il testo del giudizio viene riformulato sulla base del commento.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento IVASS n. 22/2008".</p> <p>Impossibilità di esprimere un giudizio: "È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. [da specificare in dettaglio le limitazioni]. A causa della rilevanza di tali limitazioni, non siamo in grado di esprimere il giudizio in merito alla sufficienza del complesso delle suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX della ABC Assicurazioni S.p.A., in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui al Regolamento IVASS n. 22/2008.]</p> <p>Si propone pertanto di modificare l'Allegato 13 in coerenza con le indicazioni sopra riportate.</p> <p>Il revisore, peraltro, potrà fornire precisazioni, secondo gli standard professionali di riferimento (ISA Italia 706), circa eventuali aspetti rilevanti sui quali richiamare l'attenzione degli utilizzatori.</p>	
89	Ordine degli attuari	Allegato n. 14 – Articolo 4	4	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di sostituire il termine "TMG" con il termine "TAR"	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
90	ANIA	Allegato n. 14 – Articolo 4	4	Nel testo si fa ancora riferimento al TMG. Si suggerisce di sostituire il TMG con TAR come previsto all'articolo 2 "Definizioni".	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
91	ANIA	Allegato 14 – Art. 14 (Metodi di calcolo delle	6	Nel test viene riportato "Il metodo di valutazione scelto dalle imprese è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle rappresentative delle riserve", rispetto la versione precedente è stato eliminato il termine "attività".	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
		riserve tecniche)		Nella nuova formulazione risulta non di immediata comprensione a cosa facciano riferimento i criteri di valutazione, si suggerisce di reintrodurre il termine attività e modificare il periodo in <i>“Il metodo di valutazione scelto dalle imprese è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve”</i> .	
92	Ordine degli attuari	Allegato n. 14 – Articolo 14	6	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di effettuare la modifica di seguito evidenziata: 6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve.	<u>Proposta accolta.</u> Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 91.
93	UGF	Allegato 14 (Principi attuariali e regole applicative)	14.6	Si segnala un refuso: al termine del paragrafo è stata erroneamente eliminate la parola “attività”.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
94	Ordine degli attuari	Allegato n. 14 – Articolo 21	1	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di effettuare la modifica di seguito evidenziata: 1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti ai paragrafi da 13 a 20, nel caso in cui le imprese valutino, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III del Codice, le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione....omissis... Si ritiene opportuno inserire tale specifica per evitare di confondersi con i criteri di valutazione degli attivi ai fini del bilancio di solvibilità.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
95	ASSIREVI	Allegato 14	44-45-46-47	Eliminare il riferimento al revisore inserito nel titolo della sezione che non viene più citato nei singoli punti.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato
96	ASSIREVI	Allegato 14	46	Inserire il riferimento alla relazione sui rendimenti prevedibili anche nel corpo del Regolamento.	<u>Proposta non accolta</u> Non si ritiene necessario modificare il testo.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
97	Ordine degli attuari	Allegato n. 14 – Articolo 47	2	Si chiede cortesemente a Codesta Spettabile Autorità se, con l'occasione della revisione del Regolamento in oggetto, si possano inserire maggiori specifiche sulle logiche della richiesta del controllo "che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo". Si ritiene infatti che, mentre la necessità che ci sia coerenza tra strutture dei tassi e l'istante di valutazione, la tipologia di attivo e la divisa di denominazione dell'attivo appare chiara, potrebbe essere, invece, opportuno specificare le logiche alla base della richiesta di controllare la coerenza tra strutture dei tassi utilizzate e portafoglio del passivo.	<u>Proposta non accolta.</u> La disposizione non ha una portata normativa innovativa rispetto al testo precedente.
98	ANIA	Allegato 14- punto 50	1	Si dovrebbe chiarire se l'intervento dell'organo che svolge funzioni di controllo a seguito dell'impedimento del libero accesso della funzione attuariale alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni viene attivato dalla stessa funzione attuariale mediante la segnalazione di cui al precedente punto 49, punto 2 (violazioni delle norme da parte dell'impresa).	Si conferma la correttezza dell'interpretazione. L'osservazione non richiede modifiche al testo.
99	ASSIREVI	Allegato 14	51	Si suggerisce di spostare il punto nel Regolamento n. 7 in quanto relativo alle compagnie di assicurazione che redigono il bilancio seguendo i principi contabili internazionali.	<u>Proposta accolta.</u> I testi regolamentari sono stati emendati di conseguenza.
100	Ordine degli attuari	Allegato 14 – articolo 51	1 e 3	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di controllare alcuni richiami presenti in tale articolo; a titolo esemplificativo, nel comma 1 viene richiamato anche il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento n. 7 che risulterebbe abrogato secondo il Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 7, mentre nel comma 3 viene richiamato un articolo 57 che non risulta associabile ad alcuna norma e probabilmente, inoltre, il riferimento presente sempre nel comma 3 all'Allegato 14-bis dovrebbe essere sostituito con un riferimento all'Allegato 14-ter.	<u>Proposta accolta</u> Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 99.



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
101	ANIA	Allegato 14 – punto 51	3	Si dice che “Il responsabile della funzione attuariale redige la relazione tecnica di cui all’art. 57, punto 1, per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del presente allegato”. Il rimando all’art. 57 sembrerebbe un refuso del regolamento 21; il riferimento corretto dovrebbe essere l’art. 23-bis, comma 2-bis.	<u>Proposta accolta.</u> Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 99.
102	Ordine degli attuari	Allegato 14 – articolo 51	3	Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione della relazione tecnica di cui al comma in oggetto.	La richiesta non richiede modifiche al testo. Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 41.
103	UGF	Allegato 14-ter	2.2.	Si segnala che è rimasto il riferimento all’Attuario Incaricato.	<u>Proposta accolta.</u> Il testo è stato di conseguenza emendato
104	ASSIREVI	Allegato 15	12	Al punto 4, sostituire il riferimento al paragrafo 17 con il richiamo al paragrafo 14.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
105	UGF	Allegato 15	23 ss.	IMPORTO DELLE RISERVE SINISTRI PER SINISTRI AVVENUTI E DENUNCIATI – Al riguardo, si chiede se gli importi ripartiti sui singoli sinistri debbano essere inclusi nelle riserve RBNS da riportare nei QRT di S2.	<u>Proposta non accolta</u> Le logiche sottostanti all’allegato sono diverse dal <i>reporting SII</i> .
106	ASSIREVI	Allegato 15	47	Come già illustrato in commento all’art. 23-ter, si richiede di includere all’interno della relazione tecnica tutti i rami danni.	<u>Proposta non accolta</u> Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 49 (punto 2).
107	ANIA	Allegato 15 – punto 49	1	Si dovrebbe chiarire se l’intervento dell’organo che svolge funzioni di controllo a seguito dell’impedimento del libero accesso della funzione attuariale alle informazioni aziendali	Si rimanda alla risoluzione di cui al



Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni viene attivato dalla stessa funzione attuariale mediante la segnalazione di cui al precedente punto 48, punto 2 (violazioni delle norme da parte dell'impresa).	commento n. 98.
108	UGF	Allegato 15-ter	2.2.b.1	Si segnala che è rimasto il riferimento all'Attuario Incaricato.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 103.
109	ANIA	Allegato 16		In analogia a quanto riportato in altri allegati, si suggerisce di sostituire il termine Regolamento con il termine Allegato .	<u>Proposta accolta</u> . Il testo è stato di conseguenza emendato.
110	ASSIREVI	Allegato 16	10	Al punto 1, sostituire il riferimento al paragrafo 30.1 con il richiamo al paragrafo 1.1.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
111	ASSIREVI	Allegato 16	11	Precisare che i paragrafi da 21 a 40 fanno riferimento all'Allegato n. 14.	<u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato.
112	ANIA	Allegato 16 - punto 26	1	Con riferimento all'attività riassicurativa, la previsione in parola è stata modificata attribuendo alla funzione attuariale la verifica, per ciascun ramo, della sufficienza della riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento degli importi dovuti sulla base dei contratti di riassicurazione in relazione ai sinistri degli esercizi precedenti. Viceversa, al punto 22, punto 1, dell'Allegato 15, sul lavoro diretto, la medesima verifica è stata mantenuta genericamente in capo all'impresa. Ci si chiede se la difformità rilevata sia dovuta ad un refuso o se si tratta di una scelta precisa. In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno fornire un chiarimento al riguardo.	Si chiarisce che è l'impresa a dover effettuare la verifica. Il testo è stato di conseguenza emendato.